



---

# **Entrata in vigore delle modifiche della legge forestale e modifica dell'ordinanza sulle foreste**

## **Rapporto esplicativo**

---

Berna, 17 agosto 2016

---

# Indice

1.	Situazione iniziale .....	3
2	Principali modifiche contenute nell'avamprogetto .....	3
2.1	Introduzione .....	3
2.2	Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta .....	4
2.2.1	Introduzione .....	4
2.2.2	Principi .....	5
2.2.3	Compiti dei Cantoni .....	5
2.2.4	Competenze della Confederazione .....	5
2.2.5	Finanziamento .....	6
2.3	Adattamento ai cambiamenti climatici .....	6
2.4	Aumentare l'utilizzo del legno .....	6
3	Conseguenze delle modifiche .....	6
4	Commenti alle singole disposizioni .....	7
4.1	Modifica dell'ordinanza sulle foreste .....	7
Articolo 11 .....	7	
Articolo 19 .....	7	
Articolo 28 .....	7	
Articolo 29 .....	8	
Articolo 30 .....	9	
Articolo 31 .....	10	
Articolo 32 .....	10	
Articolo 34 .....	11	
Articoli 36 e 37 .....	12	
Articolo 37a .....	13	
Articolo 37b .....	13	
Articolo 37c .....	14	
Articolo 40 .....	15	
Articolo 40a .....	15	
Articolo 40b .....	17	
Articolo 41 .....	17	
Articolo 42 .....	18	
Articolo 43 .....	18	
Articolo 44 .....	20	
4.2	Abrogazione del regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale .....	21
4.3	Modifica dell'ordinanza sulla geoinformazione .....	21
4.4	Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente .....	21
4.5	Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM .....	22
4.6	Modifica dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali .....	23
Articolo 12 .....	23	
Articolo 15 .....	23	
Articolo 50 .....	24	
Articolo 51 .....	24	
Articolo 52 .....	24	
Articolo 55 .....	25	
Articolo 57 .....	25	
Articolo 59 .....	26	
4.7	Disposizione transitoria .....	26
4.8	Entrata in vigore .....	27

## 1. Situazione iniziale

Il bilancio dell'attuale legge forestale è complessivamente positivo ma diversi obiettivi fissati nella «Politica forestale 2020», approvata dal Consiglio federale nel 2011, hanno reso necessarie alcune integrazioni puntuali di questo atto normativo. In data 18 marzo 2016, l'Assemblea federale ha pertanto deciso di procedere a una modifica della legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (LFo; RS 921.0). La modifica è incentrata sostanzialmente su una maggiore protezione della foresta contro gli organismi nocivi e su una migliore prevenzione in vista dei futuri cambiamenti climatici. Altri capisaldi sono la promozione del taglio e dell'impiego di legname come pure l'aumento dell'efficienza dell'economia forestale. [Il termine per un referendum contro la modifica del 18 marzo 2016 della legge forestale è scaduto infruttuoso il 7 luglio 2016.]

A seguito della decisione del Parlamento di modificare la legge forestale, anche l'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01) e altre ordinanze devono essere sottoposte a revisione parziale. In data 6 ottobre 2015, l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), su mandato del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), ha avviato la relativa procedura di consultazione, che si è conclusa il 25 gennaio 2016. Il rapporto sui risultati della consultazione può essere scaricato da Internet<sup>1</sup>.

I principali adeguamenti rispetto alla versione sottoposta a consultazione sono i seguenti:

- semplificazione e ristrutturazione degli articoli 29 (prevenzione e riparazione dei danni alla foresta) e 30 (compiti della Confederazione) dell'OFo;
- articolo 32 dell'OFo (formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico): per quanto riguarda la formazione continua pratica, invece delle direttive dell'UFAM sono indicati i requisiti contenutistici che devono essere rispettati dai Cantoni; l'articolo 66 capoverso 3 OFo può quindi essere abrogato;
- articolo 34 dell'OFo (sicurezza sul lavoro): conformemente alla decisione del 18 marzo 2016 del Parlamento, i corsi obbligatori devono trasmettere soltanto le conoscenze di base sulla sicurezza sul lavoro;
- nuovo articolo 37c dell'OFo (utilizzo del legno per costruzioni e impianti della Confederazione) conformemente all'articolo 34b della LFo deciso dal Parlamento;
- articolo 43 capoverso 1 lettera j dell'OFo (gestione forestale): limitazione degli aiuti finanziari all'adeguamento o al ripristino di infrastrutture di allacciamento conformemente all'articolo 38a capoverso 1 lettera g della LFo deciso dal Parlamento;
- integrazioni di carattere formale all'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali;
- modifica di carattere materiale dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente;
- l'adattamento dell'ordinanza sugli emolumenti si limita a riscuotere un emolumento se l'importazione di merci trasportate in imballaggi di legno viene effettuata senza rispettare le prescrizioni in vigore.

## 2 Principali modifiche contenute nell'avamprogetto

### 2.1 Introduzione

La presente revisione dell'ordinanza sulle foreste interessa le disposizioni del capitolo 2 «Protezione delle foreste da interventi nocivi» (art. 11 cpv. 1, frase introduttiva, OFo), del capitolo 4 «Cura ed utilizzazione della foresta» (art. 19 e 28 – 31 OFo), del capitolo 5 «Formazione e documenti di base» (art. 32, 34, 37a, 37b e 37c OFo) e del capitolo 6 «Aiuti finanziari (senza crediti d'investimento) e indennità» (art. 40, 40a, 40b e 41 – 44 OFo). Devono essere modificate anche alcune disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV; RS 916.20) e dell'ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011), l'allegato dell'ordinanza del 3 giugno 2005 sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (OE-UFAM; RS 814.014) e l'allegato 1

---

<sup>1</sup> Il rapporto sulla procedura di consultazione è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.admin.ch](http://www.admin.ch) > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015

dell'ordinanza del 21 maggio 2008 sulla geoinformazione (OGI; RS 510.620). È abrogato il regolamento del 2 agosto 1994 concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale (RS 921.211.1).

Da una parte vanno precisati alcuni concetti giuridici della legge forestale, dall'altra devono essere emanate le disposizioni esecutive per le norme sulla delega introdotte ex novo o modificate nella LFo (art. 49 cpv. 3 LFo).

Sul piano dei contenuti la revisione interessa essenzialmente gli ambiti descritti qui di seguito.

## **2.2 Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta**

### **2.2.1 Introduzione**

I cosiddetti pericoli biotici, ossia organismi patogeni quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi oppure piante invasive, minacciano la foresta. Anche alcune specie provenienti dall'estero e caratterizzate da una rapida diffusione, le cosiddette specie alloctone (o esotiche) invasive, possono compromettere sensibilmente l'ecosistema e le funzioni della foresta. Esempi attuali di organismi nocivi sono il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*), l'ailanto e un patogeno fungino responsabile del deperimento del frassino. Il crescente scambio globale di merci è all'origine dell'ingresso sempre più frequente in Svizzera di organismi alloctoni, che a sua volta aumenta il rischio di una loro diffusione incontrollata. Durante la prima grossa infestazione di *Anoplophora glabripennis* in Svizzera, verificatasi a Winterthur nel 2012, si sono dovuti abbattere d'urgenza oltre 60 alberi di un viale; già nel 2014 è scoppiato un secondo focolaio di dimensioni ancora maggiori a Marly (FR). Nella maggior parte dei casi questo agente patogeno si introduce attraverso gli imballaggi in legno delle merci più disparate provenienti dall'Asia<sup>2</sup>.

Le modifiche della legge forestale volte a rafforzare la prevenzione e la lotta agli organismi nocivi permetteranno di colmare le attuali lacune normative in tale ambito. Negli articoli 26 e 27 della LFo vengono integrati e precisati i provvedimenti rispettivamente della Confederazione e dei Cantoni: l'articolo 26 capoverso 2 della LFo dispone esplicitamente che per la protezione contro gli organismi nocivi il Consiglio federale può in particolare vietare o limitare l'utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione. Il capoverso 2 del nuovo articolo 27a della LFo conferisce alla Confederazione la competenza di stabilire, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per provvedimenti contro gli organismi nocivi. Questi provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di (art. 27a cpv. 2 LFo):

1. eliminare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;
2. contenere gli organismi nocivi radicati se l'utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
3. sorvegliare, eliminare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.

Il nuovo articolo 48a della LFo sancisce anche in ambito di prevenzione e lotta agli organismi nocivi – come già la legge sulla protezione dell'ambiente – il cosiddetto principio di causalità, secondo cui i costi dei provvedimenti adottati devono essere sostenuti da chi li ha resi necessari. Più precisamente, sottostà a tale obbligo unicamente chi li ha provocati per colpa propria, ossia violando direttive legali, istruzioni delle autorità o determinati obblighi di diligenza.

In virtù del diritto vigente la Confederazione può indennizzare i Cantoni unicamente per provvedimenti di prevenzione e riparazione di danni al bosco di protezione. Il nuovo articolo 37a della LFo prevede, invece, l'erogazione di indennità ai Cantoni anche per misure al di fuori del bosco di protezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (giardini, parcheggi ecc.). Viene così colmata una grave lacuna nella lotta agli organismi nocivi, dal momento che spesso dagli spazi verdi delle zone abitate provengono pericoli per la foresta.

---

<sup>2</sup> Cfr. FF 2014 7765

Per i proprietari di fondi che devono adottare provvedimenti di prevenzione e riparazione di danni alla foresta di cui al nuovo articolo 27a capoverso 3 della LFo possono risultare costi elevati (interventi, nuove piante ecc.). Siccome non tutti i casi consentono di chiamare a rispondere il vero responsabile del danno di cui all'articolo 48a della LFo, in seguito a provvedimenti di pubblico interesse potrebbero risultare costi a carico dei privati. Potrebbero così presentarsi casi di rigore che andrebbero invece evitati. Per tale motivo il nuovo articolo 37b della LFo introduce la possibilità di versare un'indennità equa ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi.

L'articolo 26 capoverso 1 della LFo introduce inoltre la possibilità per la Confederazione di sostenere misure di prevenzione e riparazione di danni alla foresta causati da eventi naturali anche al di fuori del bosco di protezione: si tratta di danni provocati da eventi abiotici quali tempeste, incendi o siccità.

### **2.2.2 Principi**

Secondo il vigente articolo 26 della LFo il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti forestali intesi a prevenire e riparare danni alla foresta e a riparare le conseguenze di catastrofi forestali (cpv. 1 lett. b). Tale articolo distingue altresì tra provvedimenti forestali (cpv. 1) e provvedimenti al di fuori della foresta (cpv. 2). Oggi simili distinzioni non appaiono più opportune: conta soltanto, infatti, che le funzioni della foresta non vengano compromesse gravemente<sup>3</sup>, a prescindere che la causa siano eventi di portata nazionale o regionale o che debbano essere adottate misure all'interno o all'esterno della foresta. Conformemente al nuovo articolo 26 capoverso 1 della LFo, pertanto, il Consiglio federale ha il compito di emanare prescrizioni su «provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni».

Il nuovo articolo 28 dell'Ofo («Principi») dà una definizione del concetto di *danni alla foresta* di cui all'articolo 26 capoverso 1 della LFo e sancisce il rapporto tra gli articoli 28 – 30 dell'Ofo e le disposizioni dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali per l'ambito degli organismi nocivi.

### **2.2.3 Compiti dei Cantoni**

I Cantoni sono tenuti ad adottare i provvedimenti necessari alla prevenzione e riparazione dei danni alla foresta (art. 27 cpv. 1 LFo). L'articolo 29 dell'Ofo precisa questi provvedimenti in una lista non esaustiva, che comprende in particolare la lotta agli organismi nocivi attraverso la loro eliminazione e il loro contenimento o la limitazione dei danni (lett. c).

### **2.2.4 Competenze della Confederazione**

Secondo le nuove disposizioni della legge forestale, la Confederazione è tenuta ad adoperarsi affinché siano eseguiti provvedimenti al confine di Stato e a stabilire e coordinare i provvedimenti intercantionali adottati dai Cantoni all'interno del Paese (art. 26 cpv. 3 LFo). La Confederazione deve inoltre elaborare, con la partecipazione dei Cantoni interessati, strategie e direttive per provvedimenti contro gli organismi nocivi (art. 27a cpv. 2 LFo).

L'articolo 30 dell'Ofo («Competenze della Confederazione») designa l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM; cpv. 1) e l'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP; cpv. 2) quali servizi della Confederazione preposti a tali compiti.

L'articolo 30 dell'Ofo concretizza inoltre i compiti menzionati. L'UFAM provvede a elaborare le basi per la prevenzione e la riparazione di danni alla foresta e coordina i provvedimenti nel caso che questi abbiano un'importanza intercantonale (cpv. 1). Se il coordinamento è insufficiente, l'UFAM ha la competenza di fissare i provvedimenti necessari. L'FNP continua ad essere incaricato dei compiti di natura scientifica quali il rilevamento di dati e la consulenza (cpv. 2).

---

<sup>3</sup> FF 2014 4259

## **2.2.5 Finanziamento**

Le nuove disposizioni della legge forestale in materia di finanziamento delle misure di prevenzione e riparazione dei danni alla foresta (art. 37a e 37b LFo) sono concretizzati dagli articoli 40a («Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione») e 40b dell'OFo («Indennità per costi»).

L'articolo 48a della LFo, che prevede la possibilità di addossare a chi li ha causati per colpa propria i costi di provvedimenti adottati o ordinati dalle autorità per prevenire un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, è applicabile direttamente senza essere precisato nell'ordinanza.

## **2.3 Adattamento ai cambiamenti climatici**

La foresta e le sue funzioni sono fortemente interessate dai cambiamenti climatici, che si prevede porteranno a un continuo aumento oltre che delle temperature medie anche di fenomeni naturali estremi, quali siccità e tempeste; anche pericoli quali incendi forestali o infestazioni di organismi dannosi potrebbero aumentare. Siccome le mutate condizioni stagionali potrebbero compromettere le funzioni forestali, occorre migliorare la resistenza e la capacità di adattamento dei popolamenti forestali agli attesi cambiamenti climatici attraverso la promozione del rinnovamento della foresta, la cura mirata dei popolamenti giovani o la produzione di materiale di riproduzione forestale<sup>4</sup>.

Il nuovo articolo 28a della LFo prevede che la Confederazione e i Cantoni possano adottare le misure corrispondenti; l'articolo 38a capoverso 1 lettera f della LFo permette alla Confederazione di sostenerle tramite aiuti finanziari. Il Consiglio federale adempie questo incarico proponendo l'integrazione di due articoli dell'OFo, ossia l'articolo 19 capoverso 2 sui provvedimenti per la cura dei popolamenti giovani e l'articolo 43 sulla promozione della gestione forestale.

## **2.4 Aumentare l'utilizzo del legno**

Da decenni in Svizzera viene usato meno legno di quanto la foresta non ne produca. Aumentare il suo utilizzo è opportuno e auspicabile perché il legno presenta caratteristiche straordinarie soprattutto come materiale da costruzione (ad es. per la densità edificatoria), immagazzina CO<sub>2</sub> durante il suo impiego e al contempo può sostituire materiali da costruzione ad alto consumo energetico come l'acciaio o il cemento; come materia prima permette, a differenza dei combustibili fossili, di produrre calore e corrente senza incidere sul bilancio di CO<sub>2</sub><sup>5</sup>. Il legno svizzero può quindi fornire un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi della politica climatica ed energetica nonché all'uso efficiente delle risorse e alla densità edificatoria.

La legge forestale contiene pertanto il nuovo articolo 34a sulla promozione del legno e il nuovo articolo 34b sull'utilizzazione del legno nelle costruzioni e negli impianti della Confederazione, che permettono alla Confederazione di migliorare le basi per promuovere - in generale nonché nelle costruzioni e negli impianti della Confederazione in particolare - la vendita e l'utilizzo del legno da produzione sostenibile. I nuovi articoli 37b e 37c dell'OFo concretizzano queste disposizioni.

## **3 Conseguenze delle modifiche**

Le presenti modifiche dell'ordinanza sulle foreste derivano dall'integrazione della legge forestale del 18 marzo 2016. Per le loro conseguenze si rimanda pertanto al messaggio del Consiglio federale concernente la modifica della legge forestale del 21 maggio 2014<sup>6</sup>: a parte un'eccezione, infatti, non ve ne sono di nuove o di derivanti specificamente dall'OFo.

L'eccezione sopraccitata è costituita dalla riscossione di un emolumento se al momento dell'importazione di merci trasportate in imballaggi in legno al confine, negli aeroporti, nelle stazioni di trasbordo o nelle aziende non sono rispettate le prescrizioni in vigore. Gli imballaggi in legno sono tipici

---

<sup>4</sup> FF 2014 4261

<sup>5</sup> FF 2014 4273

<sup>6</sup> FF 2014 4237

vettori di organismi nocivi, di cui si deve invece impedire l'introduzione. Finora la Confederazione si è fatta completamente carico dei costi di questo tipo di controlli, ma in futuro gli emolumenti saranno riscossi quando i controlli implicano lavori supplementari causati dal mancato rispetto delle prescrizioni (cfr. capitolo 4.5).

Con questo nuovo emolumento la Confederazione aumenterebbe le proprie entrate di circa 50 000 franchi l'anno. La somma corrisponde ai costi causati dal mancato rispetto delle prescrizioni (tempi di attesa, accertamenti supplementari ecc.). L'introduzione dell'emolumento consente di imputare i costi a chi li causa. Inoltre, un comportamento scorretto ha anche conseguenze finanziarie. Si crea un incentivo supplementare ad attuare e a rispettare le prescrizioni.

## 4 Commenti alle singole disposizioni

### 4.1 Modifica dell'ordinanza sulle foreste

#### Articolo 11

*Art. 11 cpv. 1, frase introduttiva*

<sup>1</sup> Su indicazione dell'autorità competente secondo l'articolo 6 capoverso 1 LFo, nel registro fondiario va iscritto l'obbligo di:

Con l'introduzione della legge federale del 18 giugno 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (legge sul coordinamento, RU 1999 3071; FF 1998 II 2029), i dissodamenti per progetti della Confederazione sono autorizzati dalle autorità federali competenti. Di conseguenza spetta alle autorità federali anche iscrivere nel registro fondiario l'obbligo di compensare il dissodamento secondo l'articolo 11 OFo. La presente modifica sancisce tale principio. Le autorità cantonali restano competenti per l'iscrizione nel registro fondiario dei dissodamenti la cui approvazione è di loro competenza. Questa precisazione aumenta la chiarezza e semplifica le procedure.

#### Articolo 19

*Art. 19 cpv. 2 lett. a*

<sup>2</sup> I provvedimenti di cura dei popolamenti giovani comprendono:

- a. la cura del novelleto e delle spessine, come pure il dirado delle perticaie al fine di ottenere popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti;

Secondo il vigente articolo 19 capoverso 2 lettera a dell'OFo la cura dei popolamenti giovani è finalizzata alla crescita di popolamenti forestali stabili; il nuovo articolo sancisce, invece, l'importanza di creare popolamenti adatti alle condizioni stazionali, resistenti e capaci di adattarsi ai cambiamenti. I cambiamenti climatici, infatti, espongono i popolamenti a maggiori rischi biotici e abiotici: si deve quindi aumentare ovunque la loro resistenza e capacità di adattamento a tali cambiamenti e agli eventi naturali estremi che ne possono derivare. Ciò è possibile attraverso una selezione mirata delle specie arboree e una cura adeguata della foresta per ripartire i rischi su diverse specie e genotipi. Una cura adeguata della foresta permetterà di fare crescere strutture più resistenti.

#### Articolo 28

*Art. 28*           Principi  
(art. 26)

<sup>1</sup> Per danni alla foresta si intendono danni che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni e che sono causati da:

- a. eventi naturali, quali tempeste, incendi di boschi o siccità;
- b. organismi nocivi, quali determinati virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante.

<sup>2</sup> La vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi è disciplinata dall'ordinanza del 27 ottobre 2010 sulla protezione dei vegetali.

*Capoverso 1.* La nuova versione della legge forestale parla di danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni (art. 26 cpv. 1 LFo). L'articolo 28 capoverso 1 dell'OFo precisa questa definizione indicando da una parte i danni più frequenti dovuti a eventi naturali, ossia ai pericoli abiotici quali tempeste, incendi e siccità (lett. a), e dall'altra i danni causati da organismi quali virus, batteri, vermi, insetti, funghi o piante, i cosiddetti organismi nocivi (lett. b). Gli elenchi non sono esaustivi. Possono risultare danni alla foresta ad esempio anche in seguito a precipitazioni, nevicate, gelo, caduta di massi o movimenti di terra. In ogni caso, questi danni devono avere una particolare rilevanza, ossia in caso di evento si deve dimostrare che le funzioni della foresta sono in grave pericolo: a tale scopo si applicano, sia in caso di pericoli biotici che abiotici, le strategie e le direttive di cui all'articolo 27a capoverso 2 della LFo e ci si basa sulla pianificazione forestale cantonale o regionale e sulle funzioni della foresta qui indicate (art. 18 OFo). Si deve poter intervenire tempestivamente per scongiurare ulteriori danni e gestire in modo efficace la situazione. Per la gestione di eventi di grandi dimensioni come le catastrofi forestali di rilevanza nazionale si applica anche l'articolo 28 della LFo, poiché in simili casi le risorse ordinarie si esauriscono rapidamente.

*Capoverso 2.* Per la vigilanza e la lotta contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi l'articolo 28 capoverso 2 dell'OFo rimanda all'ordinanza sulla protezione dei vegetali, che li elenca nei suoi allegati 1 e 2: si tratta di organismi molto pericolosi per le funzioni della foresta, non insediati in Svizzera e contro i quali esistono misure di protezione. Nell'allegato 1 parte A sezione I OPV figura, in particolare, il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis* [Motschulsky]). La vigilanza e la lotta contro altri organismi nocivi particolarmente pericolosi per le funzioni della foresta ma, ad esempio, già più diffusi nel nostro Paese rientrano invece nell'ambito di applicazione dell'ordinanza sulle foreste: può trattarsi sia di organismi nocivi alloctoni sia di organismi nocivi autoctoni.

## Articolo 29

**Art. 29**                      Prevenzione e riparazione dei danni alla foresta  
(art. 27 cpv. 1)

Nell'ambito della prevenzione e della riparazione dei danni alla foresta i Cantoni provvedono in particolare ad adottare:

- a. provvedimenti tecnici e selvicolturali per la prevenzione e la lotta contro il fuoco;
- b. provvedimenti per la riduzione del carico fisico sul suolo;  
provvedimenti di vigilanza e di lotta contro gli organismi nocivi con l'obiettivo di eliminarli, contenerli o limitarne i danni.

*Premessa.* L'OFo attuale raggruppa i provvedimenti a carico dei Cantoni negli articoli 28 («Prevenzione dei danni alla foresta») e 29 («Riparazione dei danni alla foresta»). Una simile suddivisione non è più opportuna e pertanto viene eliminata: misure quali la lotta agli organismi nocivi, il monitoraggio del territorio e l'informazione servono, infatti, sia alla prevenzione sia alla riparazione dei danni alla foresta.

Degli otto provvedimenti elencati negli attuali articoli 28 e 29 dell'OFo e che i Cantoni devono adottare per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta<sup>7</sup>, sei misure tecniche per la lotta concreta agli

---

<sup>7</sup> Ad es. l'esercizio di trappole per bostrici di cui all'articolo 28 lettera b oppure la ripulitura della tagliata (compresa la distruzione del materiale sgomberato) di cui all'articolo 28 lettera c e all'articolo 29 lettera c dell'attuale OFo.

organismi nocivi non sono più citate esplicitamente in quanto troppo specifiche; la nuova formulazione, più generica, parla ora di provvedimenti di vigilanza e lotta agli organismi nocivi tramite «loro eliminazione, contenimento oppure limitazione dei danni» (lett. c). La vigilanza territoriale da parte dei Cantoni è un elemento importante per il riconoscimento precoce delle infestazioni e per il controllo dell'efficacia dei provvedimenti di lotta. Le misure di lotta concrete da adottare in un caso specifico o contro un preciso organismo nocivo devono essere ricavate dalle strategie e direttive, cui i Cantoni devono riferirsi (art. 27 cpv. 1 LFo). La guida relativa alla gestione dell'ailanto, ad esempio, prevede misure diverse a seconda dell'infestazione<sup>8</sup>. L'attuazione dei provvedimenti di vigilanza e di lotta specifici secondo l'organismo avviene nelle zone designate e si basa sulle direttive in vigore. Alle lettere a e b ritroviamo rispettivamente i provvedimenti per la prevenzione e la lotta agli incendi e la riduzione del carico fisico del suolo, già elencati nell'attuale OFo (art. 28 rispettivamente lett. a e d), ma nel primo caso con una formulazione più completa. La lettera a è completata dalle misure selvicolturali per la prevenzione degli incendi: sono previste, ad esempio, misure per ridurre il rischio d'incendio nelle vicinanze di zone abitate o strade oppure nelle foreste molto frequentate e/o in zone secche. La vicinanza di una foresta a una zona abitata aumenta, da una parte, la probabilità di incendio e, dall'altra, il potenziale di danni a cose o persone. Tra le misure di riduzione del rischio di incendio rientrano la raccolta, la sminuzzatura o la rimozione degli avanzi dei tagli, che potrebbero prendere fuoco.

## Articolo 30

### Art. 30 Competenze della Confederazione

(art. 26 cpv. 3 e 27a cpv. 2)

<sup>1</sup> L'UFAM provvede a elaborare le basi per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta. Coordina i provvedimenti che coinvolgono più Cantoni e li fissa esso stesso se necessario.

<sup>2</sup> L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP) adempie, nei limiti del proprio mandato di base, i seguenti compiti:

- a. organizza, insieme ai servizi forestali cantonali, il rilevamento di dati importanti ai fini della protezione della foresta;
- b. informa sulla comparsa di organismi nocivi o di altri fattori che possono mettere in pericolo la foresta;
- c. presta consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali.

*Capoverso 1.* All'UFAM è affidato il compito di elaborare le basi per gestire determinati eventi naturali e organismi pericolosi. Si tratta, da un lato, della gestione di eventi naturali, come la tempesta Lothar del 1999, e il manuale dell'UFAM relativo ai danni da tempesta<sup>9</sup> ne è un esempio; dall'altro della gestione dei rischi legati agli organismi nocivi pericolosi. Per questi organismi vengono elaborate direttive nazionali che stabiliscono requisiti specifici per la vigilanza e la lotta: un esempio è la guida relativa alla gestione dell'ailanto<sup>10</sup>.

L'esecuzione della legge forestale spetta, in linea di principio, ai Cantoni. Ciò vale anche per la prevenzione e la riparazione dei danni alle foreste<sup>11</sup>. In base all'articolo 26 capoverso 3 LFo, l'UFAM coordina i provvedimenti in caso d'infestazione da organismi nocivi in più Cantoni. Soltanto sussidiariamente, se del caso, ossia se il solo coordinamento delle misure non dovesse bastare a prevenire e riparare efficacemente i danni alla foresta, l'UFAM fissa anche i provvedimenti da adottare in una zona che interessa diversi Cantoni, garantendo così un intervento efficace.

<sup>8</sup> UFAM 2016: Guida relativa alla gestione dell'ailanto.

<sup>9</sup> UFAM 2008: Manuale relativo ai danni da tempesta. Aiuto all'esecuzione per far fronte ai danni alle foreste provocati da tempeste d'importanza nazionale. Pratica ambientale n. 0801. Ufficio federale dell'ambiente, Berna. Terza edizione rivista, 241 pagg. (inclusi terza parte e allegato)

<sup>10</sup> UFAM 2016: Guida relativa alla gestione dell'ailanto.

<sup>11</sup> FF 2014 4257

*Capoverso 2.* Già l'attuale articolo 30 capoverso 2 dell'Ofo, basato sugli articoli 26 e 31 della LFo, affida all'FNP i compiti qui citati (rilevamento dati, informazione e consulenza in materia di protezione della foresta). Concretamente, si tratta del Servizio fitosanitario per il bosco svizzero (SFOI<sup>12</sup>). Nel nuovo articolo il termine tedesco «Forstschutz» viene sostituito con il più attuale «Waldschutz». Viene, inoltre, meglio esplicitato il mandato affidato all'FNP di fornire consulenza in materia di protezione della foresta ai servizi specializzati federali e cantonali, quali il Servizio fitosanitario federale (SFF). Si precisa peraltro che queste prestazioni rientrano, compreso il loro finanziamento, nel mandato di base che l'FNP svolge per i politecnici federali.

## Articolo 31

*Art. 31 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> *Concerne soltanto il testo francese*

<sup>2</sup> Il piano di prevenzione comprende provvedimenti forestali, provvedimenti venatori e per il miglioramento e l'acquietamento degli spazi vitali, nonché un controllo dell'efficacia dei provvedimenti assunti.

Secondo l'articolo 31 capoverso 1 dell'Ofo, se si verificano danni causati dalla selvaggina nonostante la regolazione degli effettivi, si deve elaborare un piano di prevenzione specifico (chiamato nella prassi piano bosco-selvaggina). L'aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina dell'UFAM, pubblicato nel 2010, raccomanda per tale piano i seguenti ambiti d'intervento (e le rispettive misure)<sup>13</sup>:

1. misure venatorie (per la regolazione della selvaggina e per una maggiore tranquillità degli habitat);
2. misure forestali (misure di prevenzione attiva dei danni da selvaggina per migliorare l'habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina, misure di prevenzione passiva quali recinzioni o protezioni individuali chimiche e meccaniche);
3. misure agricole (per migliorare l'habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina);
4. misure negli ambiti turismo, tempo libero e pianificazione del territorio (per migliorare l'habitat e garantire maggiore tranquillità alla selvaggina).

Siccome le misure si sono rivelate efficaci, il nuovo capoverso 2 istituisce ora l'obbligo di inserirle nel piano bosco-selvaggina. Le misure volte al miglioramento e all'acquietamento degli spazi vitali di cui al capoverso 2 comprendono sia le misure agricole (punto 3 della lista qui sopra) sia le misure negli ambiti del turismo e del tempo libero (punto 4 della lista qui sopra).

## Articolo 32

*Art. 32* Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico

(art. 29 cpv. 1 e cpv. 2)

<sup>1</sup> L'UFAM, in collaborazione con le scuole universitarie, i Cantoni e altre organizzazioni interessate, provvede al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione di innovazioni teoriche e pratiche.

<sup>2</sup> I Cantoni offrono un numero sufficiente di posti per la formazione continua pratica e li coordinano fra loro. La formazione continua pratica deve in particolare:

- a. essere orientata alla pianificazione, alla gestione e alla conservazione del bosco alla luce di tutte le funzioni della foresta;

<sup>12</sup> SFOI = Servizio Fitosanitario di Osservazione e Informazione

<sup>13</sup> Ufficio federale dell'ambiente UFAM (ed.) 2010: Aiuto all'esecuzione Bosco e selvaggina. La gestione integrata del capriolo, del camoscio, del cervo e del loro habitat. Pratica ambientale n. 1012, 24 pagg., pag. 17.

- b. promuovere le competenze dirigenziali e le conoscenze amministrative;
- c. essere certificato da un attestato che provi le competenze e le conoscenze acquisite.

*Premessa.* Alla luce dei cambiamenti che hanno interessato le scuole universitarie (scuole universitarie professionali e università), il nuovo articolo 29 capoverso 2 della LFo prevede, a differenza di quello ancora in vigore, che la Confederazione provveda non più solo alla formazione e alla formazione continua degli ingegneri forestali presso i politecnici federali ma, in collaborazione con i Cantoni, alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a ogni livello universitario (art. 29 cpv. 2 LFo). È abrogata la disposizione che prevede che la Confederazione regoli l'eleggibilità a posti superiori nel servizio forestale pubblico (attuale art. 29 cpv. 3 LFo).

*Capoverso 1.* Questo capoverso concretizza il succitato mandato del legislatore relativamente alla formazione continua teorica e pratica. La nuova rubrica di questo articolo recita «Formazione e formazione continua sul piano teorico e pratico». L'attuale capoverso 1, che incarica i politecnici federali della formazione continua degli ingegneri forestali, è abrogato. Come in precedenza, l'UFAM continua a provvedere, in collaborazione con gli attori interessati, al mantenimento delle conoscenze e delle capacità acquisite durante gli studi, come pure all'introduzione di innovazioni teoriche e pratiche; tuttavia, a seguito dei cambiamenti che hanno riguardato le scuole universitarie e gli altri attori interessati, i politecnici federali sono stati sostituiti dalle scuole universitarie. Tra le altre organizzazioni interessate figurano, ad esempio, le scuole specializzate superiori, istituti di ricerca quale l'FNP o associazioni di proprietari di foreste. L'offerta per la formazione continua teorica in ambito forestale si basa su una strategia di formazione elaborata congiuntamente dall'UFAM e dalla Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC)<sup>14</sup>. Essa prevede di affidare in futuro la formazione continua teorica e pratica in ambito forestale a una piattaforma comune gestita dagli attori elencati al capoverso 1.

*Capoverso 2.* La formazione continua pratica è incentrata sul conseguimento di esperienza pratica nei compiti di polizia forestale e delle competenze necessarie per la salvaguardia duratura di tutte le funzioni della foresta, come richiesto all'articolo 51 capoverso 2 LFo per i futuri dirigenti di circondari o settori forestali. I principali requisiti sono stabiliti alle lettere a e b. Si tratta in particolare di competenze e conoscenze in materia di pianificazione, gestione e conservazione del bosco in un'ottica che integri tutte le funzioni della foresta. Un'ottica esclusivamente settoriale, ad esempio solo economica o ecologica, non soddisferebbe i requisiti di una gestione forestale sostenibile. Alla lettera b, i requisiti sono completati da competenze dirigenziali e conoscenze amministrative. Per poter adempiere i vari requisiti, occorre prevedere un periodo adeguato per la formazione continua pratica. Data la complessità della materia, tale periodo non dovrebbe essere inferiore a sei mesi. Spetta ai Cantoni offrire un numero sufficiente di posti e coordinare i contenuti e i processi. Ai Cantoni compete anche il rilascio di un attestato che certifichi le competenze e le conoscenze acquisite. In linea di massima, l'attestato può essere rilasciato sotto forma di certificato di lavoro.

## Articolo 34

**Art. 34** Sicurezza sul lavoro  
(art. 21a e 30)

<sup>1</sup> I Cantoni, in collaborazione con organizzazioni specializzate, provvedono affinché alla manodopera forestale non qualificata siano offerti corsi per migliorare la sicurezza durante i lavori di raccolta del legname nella foresta.

<sup>2</sup> I corsi riconosciuti dalla Confederazione devono avere per oggetto le conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare in materia di abbattimento, sramatura, depezzatura ed esbosco a regola d'arte e in sicurezza di alberi e tronchi d'alberi; essi devono comprendere complessivamente almeno dieci giorni.

<sup>14</sup> Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e Conferenza degli ispettori forestali cantonali (CIC): Bildungsstrategie Wald Schweiz, maggio 2013 (non disponibile in italiano)

*Premessa.* Secondo il nuovo articolo 21a capoverso 1 della LFo prevede che i mandatari incaricati di svolgere lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione (art. 21a cpv. 2 LFo). Con questa nuova disposizione s'intende aumentare la sicurezza sul lavoro nella foresta. Detti lavori comprendono l'abbattimento, la sramatura, lo scortecciamento, la depezzatura e l'esbosco di alberi e tronchi d'alberi. Altri lavori quali la cura dei popolamenti giovani (alberi con un diametro fino a 20 cm all'altezza di 1,3 m misurata dal suolo) o la manutenzione delle strade forestali non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 21a della LFo. Non sono interessati dall'obbligo di formazione nemmeno i lavori di raccolta del legname eseguiti al di fuori di rapporti diretti tra mandatari e datori di lavoro, per esempio i lavori di raccolta del legname nel proprio bosco privato<sup>15</sup>. Una regolamentazione transitoria (art. 56 cpv. 3 LFo) consente ai mandatari un termine di cinque anni dall'entrata in vigore della LFo per presentare l'attestato.

*Capoverso 1.* Questa disposizione, che si basa sugli articoli 21a e 30 della LFo, prevede l'obbligo dei Cantoni di offrire corsi specialistici per aumentare la sicurezza sul lavoro durante la raccolta del legname in bosco. L'articolo 30 della LFo prevede, in particolare, che i Cantoni curino la formazione professionale degli operai forestali. I principali destinatari di questi corsi sono la manodopera forestale non qualificata. Si tratta ad esempio di persone attive nell'agricoltura, di proprietari di foreste o di persone che svolgono sporadicamente lavori di raccolta del legname nell'ambito della loro attività lavorativa. Per lo svolgimento dei suddetti corsi i Cantoni devono collaborare con le organizzazioni forestali ed agricole o con altre organizzazioni interessate.

*Capoverso 2.* Questo capoverso stabilisce quali corsi soddisfano la condizione di cui all'articolo 21a della LFo. I corsi devono affrontare aspetti generali della sicurezza sul lavoro, come il piano d'emergenza, i dispositivi di protezione, gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore o la protezione della salute (p. es. ergonomia, sollevamento e trasporto) e spiegare concretamente come applicare le tecniche e i metodi specifici di raccolta del legname senza correre alcun rischio. Normalmente è sufficiente una durata complessiva di dieci giorni, che può anche essere suddivisa ad esempio in due blocchi di cinque giorni. La frequenza a blocchi non dà tuttavia diritto a conseguire in anticipo il relativo attestato di competenza. Eventuali deroghe in relazione al riconoscimento dell'equipollenza sono descritte nel capoverso successivo. La Confederazione emana, in collaborazione con il gruppo di lavoro «Sicurezza sul lavoro nei boschi privati» (AGAS), raccomandazioni concernenti tali corsi e concede ai Cantoni aiuti finanziari di cui al nuovo articolo 38a capoverso 1 lettera e della LFo.

Spetta ai mandatari dimostrare di aver seguito il corso e conseguito un attestato di competenza. I Cantoni possono stabilire se riconoscere l'equipollenza per parti del corso o per l'intero corso, ad esempio il superamento di un esame di competenza o il riconoscimento di esperienza pratica comprovata in base alla durata e all'entità di lavori di raccolta del legname eseguiti a regola d'arte. L'equipollenza può essere riconosciuta direttamente dal Cantone o da un'organizzazione specializzata designata dal Cantone. Oltre agli incaricati e alla loro manodopera sottostanno altresì all'obbligo di seguire un corso le persone che prestano servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile e che nell'ambito del loro servizio sono chiamate ad eseguire lavori di raccolta di legname in bosco e che hanno diritto a indennità di perdita di guadagno<sup>16</sup>.

## **Articoli 36 e 37**

*Capitolo 5, sezione 2 (art. 36-37)*

*Abrogata*

---

<sup>15</sup> FF 2014 4254

<sup>16</sup> FF 2014 4254

Il cosiddetto certificato di eleggibilità, che risale ai tempi dello statuto di funzionario e della verifica della reputazione ivi connessa<sup>17</sup>, è abolito e con esso è abrogato l'articolo 29 capoverso 3 della LFo. È quindi abrogata anche la sezione 2 del capitolo 5 (art. 36 e 37) dell'attuale OFo («Eleggibilità a funzioni superiori nel servizio forestale pubblico»).

## Articolo 37a

### Art. 37a

(art. 33 e 34)

<sup>1</sup> L'UFAM è competente per i rilevamenti dei dati sulle foreste.

<sup>2</sup> In collaborazione con l'FNP, rileva:

- a. nell'inventario forestale nazionale, i dati di base concernenti le stazioni, le funzioni e lo stato delle foreste;
- b. i processi di sviluppo a lungo termine nelle riserve forestali naturali.

<sup>3</sup> Nell'ambito del proprio mandato di base, l'FNP rileva mediante programmi di ricerca a lungo termine il deterioramento degli ecosistemi forestali.

<sup>4</sup> L'UFAM informa le autorità e il pubblico in merito ai rilevamenti.

*Capoverso 1.* Questa disposizione è stata mantenuta invariata con la sola differenza che viene indicato il nome dell'ufficio federale competente, ossia l'UFAM.

*Capoverso 2.* Conformemente all'articolo 33 della LFo, la Confederazione provvede ad accertamenti periodici riguardanti le stazioni, le funzioni e lo stato della foresta, la produzione e l'utilizzazione del legno nonché le strutture e la situazione economica delle aziende forestali. In virtù di tale disposizione l'FNP rileva dal 1983, in collaborazione con l'UFAM, i dati di base per l'inventario forestale nazionale (lett. a). Da molto tempo vengono studiate anche le dinamiche all'interno delle riserve forestali naturali: qui si indagano lo sviluppo della foresta e le differenze rispetto alle foreste gestite dall'uomo. Le informazioni che se ne ricavano servono anche alla verifica della politica nazionale in materia di riserve forestali. Attraverso il nuovo capoverso 2 vengono quindi introdotte per la prima volta nell'ordinanza le ricerche a lungo termine sulle dinamiche nelle riserve forestali naturali (lett. b). La collaborazione tra UFAM e FNP negli ambiti succitati prevede anche la condivisione dei costi. Vista la responsabilità comune in tale ambito non viene citato espressamente il mandato di base per il settore dei politecnici federali, benché esso sia rilevante anche per i compiti indicati al capoverso 2.

*Capoverso 3.* In virtù dell'articolo 33 della LFo, l'FNP conduce dal 1994 il programma Ricerca a lungo termine su ecosistemi forestali (LWF) di cui al capoverso 3. Tale programma studia, tra l'altro, gli effetti dell'inquinamento atmosferico e dei cambiamenti climatici sulla foresta. L'FNP deve portare avanti e finanziare questa attività di ricerca nell'ambito del mandato di base per il settore dei politecnici federali. Se l'UFAM o terzi richiedono basi complementari puntuali sullo stato e sull'evoluzione della foresta, queste ultime possono essere gestite e finanziate sotto forma di convenzioni complementari.

*Capoverso 4:* Si tratta di una semplice sostituzione formale dettata da esigenze redazionali. Già il diritto vigente prevede, infatti, l'obbligo dell'UFAM di informare le autorità e la popolazione in merito ai rilevamenti effettuati.

## Articolo 37b

### Art. 37b Vendita e utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile

(art. 34a)

---

<sup>17</sup> FF 2014 4261

<sup>1</sup> La vendita e l'utilizzo del legno derivante da produzione sostenibile sono promossi unicamente in ambito precompetitivo e sovraziendale.

<sup>2</sup> Possono essere sostenuti, in particolare, progetti di ricerca e sviluppo innovativi che ai fini di una gestione forestale sostenibile migliorano la base di dati disponibile, le possibilità di vendita e di utilizzo del legno o l'uso efficiente delle risorse, come pure le relazioni pubbliche.

<sup>3</sup> Su richiesta devono essere forniti all'UFAM i risultati e le informazioni acquisite in relazione alle attività sostenute.

*Capoverso 1.* Come ogni altra attività economica, anche l'economia del legno sottostà al principio della libertà economica sancito dall'articolo 27 della Costituzione federale. Ne deriva che lo Stato non può, in linea di principio, intervenire direttamente sul mercato. Per evitare distorsioni della libera concorrenza la Confederazione si limita pertanto alla promozione del legno di cui all'articolo 34a della LFo in ambito precompetitivo e sovraziendale<sup>18</sup>.

*Capoverso 2.* La realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo innovativi è un compito congiunto della Confederazione, dei Cantoni e dell'economia forestale e del legno<sup>19</sup>. Essa poggia sul piano d'azione Legno, basato a sua volta sulla politica della Confederazione di gestione della risorsa legno coordinata con la Politica forestale del Consiglio federale. Dal 2009, anno del suo avvio, il piano d'azione Legno viene portato avanti con successo. In esso figurano provvedimenti innovativi quali l'adeguamento dei requisiti in materia di protezione antincendio, insonorizzazione e protezione del legno. Per la fase 2013–2016 esso fissa sei punti chiave<sup>20</sup> in relazione ai quali vengono sostenuti progetti di ricerca e sviluppo innovativi. Grazie soprattutto al basso quantitativo di energia grigia e di emissioni di gas serra prodotti, il legno lavorato delle foreste svizzere dà un contributo importante per il raggiungimento degli obiettivi delle politiche della Confederazione, in particolare nella politica climatica ed energetica, per l'economia verde (tecnologia pulita, economia a ciclo chiuso) e per la densificazione edilizia.

Con il riferimento a una gestione sostenibile della foresta si vuole mettere l'accento sul fatto che l'utilizzo del legno è una condizione necessaria per garantire le funzioni della foresta e si deve quindi garantire la vendita di questa risorsa; una filiera di valorizzazione chiusa è a sua volta una premessa irrinunciabile per incrementarne l'utilizzo. Attraverso un'analisi della situazione in Svizzera, condotta insieme agli attori del settore<sup>21</sup>, l'UFAM ha individuato alcune importanti lacune lungo la filiera, che nei prossimi anni, sempre insieme al settore, dovranno essere colmate.

*Capoverso 3.* I risultati e le conoscenze acquisiti attraverso i progetti finanziati di cui al capoverso 2 devono essere messi a disposizione dell'UFAM qualora esso lo richieda. Solo in questo modo l'UFAM può provvedere a diffondere nuovi risultati e acquisizioni e a rivedere la politica della Confederazione per la gestione della risorsa legno e il piano d'azione Legno.

## Articolo 37c

**Art. 37c** Utilizzazione del legno per costruzioni e impianti della Confederazione  
(art. 34b)

<sup>1</sup> L'ideazione, la pianificazione, la costruzione e la gestione di costruzioni e impianti della Confederazione devono tenere conto dell'obiettivo di promuovere l'utilizzazione del legno o di prodotti di legno.

<sup>18</sup> FF 2014 4263

<sup>19</sup> FF 2014 4263

<sup>20</sup> Punti chiave delle misure previste dal piano d'azione Legno: [www.bafu.admin.ch/aktionsplan-holz](http://www.bafu.admin.ch/aktionsplan-holz) > Punti chiave delle misure previste

<sup>21</sup> Analyse und Synthese der Wertschöpfungskette (WSK) Wald und Holz in der Schweiz (2014), bwc management consulting GmbH e Berner Fachhochschule Hochschule für Agrar-, Forst- und Lebensmittelwissenschaften HAFL (non disponibile in italiano)

<sup>2</sup> Per la valutazione della sostenibilità del legno e dei prodotti di legno occorre tenere conto delle linee guida e delle raccomandazioni esistenti, come quelle, ad esempio, emanate dalla Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici.

*Capoverso 1.* La pianificazione, la costruzione e la gestione di costruzioni e impianti della Confederazione possono tenere conto dell'obiettivo di promuovere l'utilizzazione del legno secondo l'articolo 34b della LFo solo se già in uno stadio precoce dell'ideazione, della pianificazione e dell'aggiudicazione sono creati o esaminati i presupposti necessari per l'impiego e di conseguenza l'acquisto del legno. Occorre mirare a una verifica sistematica, documentata e supervisionata da specialisti delle possibilità d'impiego del legno. Nell'ambito della gestione di costruzioni e impianti della Confederazione, l'analisi deve concentrarsi in particolare sull'utilizzazione del legno negli arredamenti interni e per la fabbricazione di mobili ma anche come fonte energetica. Rientrano nel settore di competenza della Confederazione anche le aziende e gli istituti di diritto pubblico (il terzo cerchio nel modello a cerchi della Confederazione). Per le imprese in cui la Confederazione detiene una quota di maggioranza (il quarto cerchio nel modello a cerchi della Confederazione) sono perseguite convenzioni sulla promozione del legno e dei prodotti di legno.

*Capoverso 2.* La valutazione della sostenibilità del legno e dei prodotti di legno deve basarsi su linee guida e raccomandazioni esistenti. Oltre alla direttiva della KBOB già menzionata nell'ordinanza sono rilevanti in particolare anche le seguenti basi, che rappresentano lo stato attuale della tecnica: raccomandazione SIA 112/1 Nachhaltiges Bauen – Hochbau, quaderno tecnico SIA 2040 «La via verso l'efficienza energetica», quaderno tecnico SIA 2032 «Energia grigia negli edifici», guida Lignum «Ausschreibung von Bauten mit Schweizer Holz». L'applicazione di queste direttive, schede tecniche, raccomandazioni e guide nonché la valutazione della sostenibilità basata su di esse richiedono il coinvolgimento di esperti.

## Articolo 40

### *Art. 40 cpv. 3*

Il contributo, accordato tramite decisione formale, ai costi di progetti scaturiti da eventi naturali eccezionali ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a, c e d.

La legge forestale prevede ora che per le misure di protezione della foresta scaturite da eventi naturali eccezionali la Confederazione possa accordare, in via eccezionale, singole indennità tramite decisione formale, al posto delle indennità globali basate su accordi programmatici (art. 37 cpv. 1<sup>bis</sup> LFo). L'importo di tali contributi è calcolato sulla base dei costi effettivi e non può superare il 40 per cento degli stessi. Questa quota corrisponde all'attuale entità del contributo forfettario federale di 5000 CHF/ha erogato, nell'ambito di accordi programmatici, per la cura del bosco di protezione: esso è pari al 40 per cento dei costi medi netti (costi totali al netto di eventuali ricavi della vendita del legno). Per ricevere contributi di tale entità i singoli progetti devono soddisfare i criteri di cui al capoverso 1 (potenziale di pericolo e di danno, entità e pianificazione dell'infrastruttura necessaria per la cura del bosco di protezione e qualità della prestazione fornita).

## Articolo 40a

### *Art. 40a* Provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione (art. 37a)

<sup>1</sup> L'ammontare delle indennità globali destinate a provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni al di fuori del bosco di protezione è stabilito in base:

- a. al pericolo rappresentato per le funzioni della foresta;
- b. al numero di ettari interessati da provvedimenti;
- c. alla qualità della fornitura della prestazione.

<sup>2</sup> L'ammontare delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato.

<sup>3</sup> Le indennità possono essere accordate singolarmente per provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi. Il contributo ammonta al massimo al 40 per cento dei costi ed è stabilito in base al capoverso 1 lettere a e c.

*Premessa.* Già in virtù del diritto vigente i Cantoni sono tenuti ad adottare misure contro i danni alla foresta anche al di fuori del bosco di protezione (art. 41 segg. OPV e art. 28 OFo); attualmente, tuttavia, la Confederazione fornisce un sostegno finanziario soltanto per provvedimenti adottati all'interno di quest'ultimo (art. 50 OPV in combinato disposto con l'art. 40 OFo). Il nuovo articolo 37a della LFo introduce una nuova fattispecie per l'erogazione di sussidi ai fini del sostegno finanziario dei Cantoni nell'adempimento dei compiti connessi ai danni alla foresta dovuti a danni biotici e abiotici al di fuori dei boschi di protezione, ed elimina così questa disparità di trattamento<sup>22</sup>. L'articolo 40a disciplina i dettagli del finanziamento dei provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione di cui all'articolo 37a della LFo. Secondo il capoverso 1 della disposizione transitoria della presente modifica dell'OFo, per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione che sono realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità delle misure stesse invece che secondo i criteri di cui al capoverso 1: ciò significa che per il primo periodo programmatico (sino a fine 2019) le sovvenzioni possono basarsi sui costi, derogando temporaneamente all'articolo 37a capoverso 3 della LFo (cfr. più avanti la disposizione transitoria al paragrafo 4.6).

*Capoverso 1.* A partire dal 1° gennaio 2020 i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione di cui al nuovo articolo 37a della LFo saranno sussidiati in base ai criteri elencati alle lettere a, b e c (cfr. cpv. 1 della disposizione transitoria alla cifra III). Alla lettera a figura il grado di pericolo cui sono esposte la funzione di protezione, sociale ed economica della foresta: ciò significa che in caso di comparsa di nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi hanno la priorità le misure immediate per la loro eliminazione, come stabilito nelle strategie e direttive di cui all'articolo 27a capoverso 2 della LFo e nell'OPV. Un altro criterio è il numero di ettari interessati dai provvedimenti (lett. b): ciò significa che i provvedimenti per danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione nelle zone designate sono sussidiati con una somma forfettaria a seconda della superficie. Il criterio della qualità della fornitura della prestazione (lett. c), infine, impone il rispetto di certi standard qualitativi fissati nel manuale dell'UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale». I provvedimenti devono essere conformi anche alle esigenze della selvicoltura naturalistica di cui all'articolo 20 capoverso 2 della LFo. Per il prossimo periodo programmatico 2016-2019 deve essere considerata la disposizione transitoria illustrata al punto 4.6.

*Capoverso 2.* Come nel caso degli altri accordi programmatici nel settore ambientale, l'importo esatto delle indennità globali è negoziato tra l'UFAM e il Cantone interessato sulla base dei criteri di cui al capoverso 1. Si procede come previsto all'articolo 46 segg. dell'OFo e nel manuale dell'UFAM «Accordi programmatici nel settore ambientale».

*Capoverso 3.* Invece di contributi globali erogati sulla base di accordi programmatici, la Confederazione può accordare, in via eccezionale, singole indennità tramite decisione formale (art. 37a cpv. 2 LFo). Ciò vale nel caso di provvedimenti non prevedibili e particolarmente onerosi, come quelli che possono imporsi nella situazione attuale per la lotta al tarlo asiatico del fusto (misure di lotta ed eventualmente monitoraggio pluriennale in caso di focolai puntuali e imprevisi). L'importo di tali contributi è calcolato sulla base dei costi effettivi e non può superare il 40 per cento degli stessi.

---

<sup>22</sup> FF 2014 4264

## Articolo 40b

### *Art. 40b* Indennità per costi

(art. 37b)

<sup>1</sup> Può essere versata un'indennità in casi di rigore, ossia a singoli che hanno subito un pregiudizio particolarmente grave e dai quali non si può ragionevolmente pretendere ch'essi abbiano a sopportare il danno da sé.

<sup>2</sup> Le domande di indennità, debitamente motivate, devono essere presentate al servizio cantonale competente dopo l'accertamento del danno, ma al più tardi a un anno dall'esecuzione dei provvedimenti.

<sup>3</sup> Non è accordata nessuna indennità per perdita di guadagno o danni immateriali.

<sup>4</sup> La Confederazione rimborsa ai Cantoni, nel quadro delle indennità globali di cui all'articolo 40a, dal 35 al 50 per cento delle spese cagionate dal versamento delle indennità.

*Capoverso 1.* Secondo l'articolo 37b capoverso 1 della LFo, ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all'articolo 27a capoverso 3 della LFo può essere versata un'equa indennità per i costi che non sono assunti secondo l'articolo 48a. Sono prioritari i casi di rigore al di fuori delle superfici boschive<sup>23</sup>. Secondo il capoverso 1 tale indennità può essere accordata solo in casi isolati. L'articolo 37b della LFo disciplina appunto i casi di rigore, quale ad esempio quello di un proprietario di un vivaio di piante forestali colpito duramente sul piano finanziario dalle misure disposte dalle autorità e in grado di dimostrare di avere adottato tutte le misure adeguate per ridurre al minimo il danno.

*Capoverso 2.* Questa disposizione descrive la procedura per la presentazione delle domande di indennizzo al servizio cantonale competente. Dal momento che eventuali danni intervenuti dopo l'attuazione delle misure sono di norma evidenti quindi immediatamente identificabili, il termine di prescrizione di un anno è ragionevole.

*Capoverso 3.* Sono accordate indennità unicamente per i danni procurati immediatamente sul posto, ossia, in particolare, per i costi reali e dimostrabili del materiale distrutto. Non sono versate indennità per la perdita di guadagno, che viene calcolata di norma sulla base del futuro valore del legname che le piante avrebbero prodotto se non danneggiate. Lo stesso vale per le spese supplementari dovute all'utilizzo del terreno o di strutture di terzi o per lo stipendio di aiutanti temporanei. L'esclusione dei danni immateriali significa che viene corrisposta un'indennità solo per i costi materiali, quindi non, ad esempio, per danni all'immagine del proprietario del terreno o di un'azienda causati dalle misure adottate.

*Capoverso 4.* Secondo il capoverso 2, le indennità vengono accordate dai Cantoni. Nell'ambito delle indennità globali concesse per i provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione (art. 40), la Confederazione si assume dal 35 al 50 per cento dei costi certificati a carico dei Cantoni. L'esatto importo del contributo federale è calcolato dall'UFAM e dal Cantone interessato sulla base dei criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1.

## Articolo 41

### *Art. 41* Rimando nella rubrica, cpv. 1 lett. b ed e nonché cpv. 4

(art. 38 cpv. 1)

<sup>1</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti che contribuiscono alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta è stabilito in base:

b. *abrogata*

e. al numero di ettari di superficie da delimitare al di fuori delle riserve forestali con un'alta percentuale di soprassuolo vecchio e di legno morto o con sufficienti alberi che presentano caratteristiche di particolare valore per la diversità biologica nella foresta (alberi-biotopo);

<sup>4</sup> *Abrogato*

*Capoverso 1.* Il finanziamento della cura dei popolamenti giovani è ora disciplinato dal nuovo articolo della LFo relativo alla gestione forestale (art. 38a LFo). Qui il criterio per stabilire l'importo dei contributi federali destinati alla cura dei popolamenti giovani viene pertanto cancellato e sostituito dalla nuova lettera b che disciplina i criteri per stabilire l'ammontare dei contributi federali destinati ai provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta (art. 38 cpv. 1 lett. b LFo), ossia sull'intera superficie forestale al di fuori delle riserve forestali e delle isole di legno senescente. L'articolo 41 capoverso 1 lettera e dell'Ofo regola il finanziamento delle superfici con un'alta percentuale di alberi vecchi (soprassuolo vecchio) e di legno morto o un sufficiente numero di alberi aventi caratteristiche di particolare valore per la diversità biologica nella foresta (alberi-biotopo). Gli alberi-biotopo sono di norma vecchi e grossi alberi particolarmente importanti per la flora e la fauna. Insieme agli alberi vecchi e al legno morto, formano nell'ecosistema della foresta microhabitat con caratteristiche ideali per differenti specie, aumentando così la diversità biologica. Nell'aiuto all'esecuzione «Biodiversität im Wald: Ziele und Massnahmen» del 2015 sono indicati i valori di riferimento per il numero e la distribuzione delle isole di alberi vecchi e di legno morto nonché degli alberi-biotopo.

*Capoverso 4.* Siccome ora il finanziamento della cura dei popolamenti giovani rientra nella gestione forestale, l'attuale capoverso 4 deve essere abrogato e ripreso nell'articolo 43 (Gestione forestale).

## Articolo 42

*Art. 42*

*Abrogato*

I provvedimenti per la produzione di materiale di riproduzione forestale rientrano ora nella disposizione della LFo relativa alla gestione forestale, che viene completata con l'indicazione riguardante l'adeguamento ai cambiamenti climatici (art. 38a cpv. 1 lett. f). I dettagli per il loro finanziamento sono disciplinati all'articolo 43 (Gestione forestale). L'articolo 42 può quindi essere abrogato.

## Articolo 43

*Art. 43, rubrica, cpv. 1 lett. a ed e-j, nonché cpv. 4-5*

Gestione forestale

<sup>1</sup> L'ammontare degli aiuti finanziari globali destinati a provvedimenti volti a migliorare la redditività della gestione forestale è stabilito:

- a. per le basi della pianificazione cantonale: secondo l'estensione della superficie forestale cantonale e della superficie forestale presa in considerazione nella pianificazione o in un'analisi dell'effetto dei provvedimenti;
- e. per la promozione della formazione professionale degli operai forestali: secondo il numero delle giornate di corso frequentate presso un organizzatore di corsi riconosciuto dalla Confederazione;
- f. per la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria: secondo il numero delle giornate di formazione frequentate;
- g. per la cura dei popolamenti giovani: secondo gli ettari di popolamenti giovani da curare;

- h. per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento: secondo il numero di ettari di superficie interessati da provvedimenti;
- i. per la produzione di materiale di riproduzione forestale: secondo l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essiccatoi forestali nonché il numero delle specie arboree importanti per la diversità genetica nelle piantagioni da seme.
- j. per l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento: secondo il numero di ettari di superficie forestale allacciata.

<sup>4</sup> Gli aiuti finanziari globali per la cura dei popolamenti giovani e per l'adeguamento mirato dei popolamenti forestali alle condizioni climatiche in mutamento sono accordati solo se i relativi provvedimenti soddisfano i requisiti della selvicoltura naturalistica.

<sup>5</sup> Gli aiuti finanziari per la produzione di materiale di riproduzione forestale sono accordati solo se è stato presentato un progetto di costruzione o piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento.

*Rubrica.* A causa dell'omonima associazione nazionale, in Svizzera l'attuale rubrica «Economia forestale» viene associata, per antonomasia, ai detentori e/o proprietari di foreste e alle loro aziende forestali. L'articolo 38a e la presente disposizione non sono tuttavia incentrati sul sostegno a proprietari e imprese, bensì sulla promozione di provvedimenti mirati della gestione delle foreste secondo l'articolo 20 segg. della LFo. La nuova rubrica dell'articolo 38a e della presente disposizione recita pertanto «Gestione forestale»<sup>24</sup>.

*Capoverso 1 lettera a.* D'ora in avanti, oltre alle pianificazioni e ai progetti potrà essere finanziata come parte delle basi della pianificazione cantonale sovraziendale anche l'analisi dell'effetto delle misure adottate, che valuta in particolare gli effetti della promozione dei provvedimenti per la diversità biologica di cui all'articolo 41.

*Capoverso 1 lettere e ed f.* Sia il finanziamento della formazione degli operai forestali in materia di sicurezza sul lavoro (art. 34) sia la formazione pratica degli operatori forestali di livello universitario (art. 32) non sono più disciplinati dall'articolo 42 bensì nel quadro degli accordi programmatici in materia di gestione forestale. L'UFAM fisserà nel manuale *Accordi programmatici nel settore ambientale* una somma forfettaria per ogni giornata di corso e per ogni partecipante. Per la formazione di operai forestali, gli organizzatori di corsi devono essere riconosciuti dalla Confederazione (lett. e) in modo da garantire un livello di formazione uniforme. Gli organizzatori di corsi sono riconosciuti direttamente dalla Confederazione o da un'organizzazione esterna incaricata dalla Confederazione.

*Capoverso 1 lettera g.* Questa disposizione è ripresa senza modifiche dall'articolo 41 (cfr. al riguardo l'art. 41 più sopra). Per la concessione di aiuti finanziari per la cura dei popolamenti giovani è importante che vengano rispettati i criteri di cui al capoverso 5 e gli indicatori qualitativi contenuti nel manuale *Accordi programmatici nel settore ambientale*.

*Capoverso 1 lettera h.* D'ora in avanti la Confederazione potrà promuovere con aiuti finanziari anche i provvedimenti che sostengono la foresta nell'adempimento delle sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate (art. 38a cpv. 1 lett. f LFo). Sulla base di questa disposizione possono essere concessi aiuti finanziari per l'adattamento mirato dei popolamenti alle condizioni climatiche in mutamento. Tale adattamento interessa i cosiddetti popolamenti sensibili al clima, che presentano specie arboree che nel breve o lungo periodo raggiungeranno i propri limiti ecologici, ad esempio gli abeti rossi in stazioni secche a bassa quota: una misura prevista in tal caso, ad esempio, è l'impianto di una nuova foresta di querce (cure successive incluse). Hanno diritto a un sussidio anche gli adattamenti mirati di popolamenti forestali instabili<sup>25</sup>. L'importo degli aiuti finanziari globali viene stabilito sulla base del numero di ettari in cui sono stati presi provvedimenti. Questi ultimi devono soddisfare gli indicatori qualitativi descritti nel manuale *Accordi programmatici nel settore ambientale*.

---

<sup>24</sup> FF 2014 4266

<sup>25</sup> FF 2014 4267

*Capoverso 1 lettera i.* Il sostegno per la produzione di materiale di riproduzione forestale non avviene più in forma di singoli progetti (attuale art. 42 OFo) bensì nell'ambito di accordi programmatici. Vengono considerati l'infrastruttura e l'equipaggiamento degli essiccatoi. La quota federale si aggira attorno al 40 per cento dei costi legati alle necessarie misure edili e dotazioni tecniche per gli essiccatoi nonché per la manutenzione e il risanamento degli impianti esistenti. Viene accordato anche un importo forfettario per ogni specie arborea e rispettive provenienze con la quale, in una piantagione da seme, viene prodotto materiale di riproduzione forestale per la diversità genetica.

*Capoverso 1 lettera j.* Conformemente alla decisione relativa all'articolo 38a capoverso 1 lettera g della LFo, la Confederazione sostiene l'adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento e il risanamento di quelle esistenti, nonché il loro adeguamento alle ultime tecnologie di raccolta del legname e di trasporto. È così abolita la separazione, nell'ambito del diritto sui sussidi, tra la promozione delle infrastrutture di allacciamento forestale all'interno e all'esterno del bosco di protezione. La promozione all'interno del bosco di protezione resta disciplinata dall'articolo 40 capoverso 1 lettera c e corrisponde a un'indennità. All'esterno del bosco di protezione, l'ammontare degli aiuti finanziari globali è stabilito in base al numero di ettari di bosco allacciato e comprende anche la promozione delle gru a cavo. A tal fine si tiene conto dei diversi requisiti e delle condizioni particolari. Inoltre, i Cantoni elaborano una strategia di ottimizzazione, che contempli innanzitutto l'adeguamento della rete viaria esistente alle nuove macchine e tecnologie per la raccolta del legname (comprese le gru a cavo). Detta strategia prevede in particolare anche l'ampliamento delle infrastrutture di allacciamento esistenti e piccole integrazioni alle stesse, l'eventuale smantellamento o la rinuncia a tratti di strada non più necessari. L'ottimizzazione della rete di allacciamento forestale deve avvenire in un'ottica globale, tenendo conto di tutte le funzioni del bosco e della pianificazione cantonale. Le basi di pianificazione nell'ambito della diversità biologica (inventari ecc.) disponibili attualmente sono di miglior qualità e vanno considerate nella pianificazione delle infrastrutture di allacciamento forestale. Misure di accompagnamento devono impedire o ridurre al minimo eventuali effetti negativi. D'altro canto, molti habitat di animali e piante richiedono strutture da aperte a rade nel bosco, che possono essere create mediante una gestione forestale adeguata, il che a sua volta presuppone infrastrutture di base. La promozione delle infrastrutture di allacciamento forestale deve soddisfare anche i requisiti di cui all'articolo 13a (autorizzazione di edifici e impianti forestali).

*Capoverso 4.* I provvedimenti per la cura dei popolamenti giovani devono tenere conto delle esigenze della selvicoltura naturalistica di cui all'articolo 20 capoverso 2 della LFo.

*Capoverso 5.* Gli aiuti finanziari globali per la produzione di materiale di riproduzione forestale continueranno ad essere accordati solo se viene presentato un progetto di costruzione o un piano di gestione approvato dal Cantone, corredato di preventivo e garanzia di finanziamento (art. 42 cpv. 3 OFo, come finora).

## **Articolo 44**

*Art. 44 cpv. 1 e 4*

*Abrogati*

*Capoverso 1.* D'ora in avanti i contributi federali per la formazione pratica degli operatori forestali in possesso di un titolo universitario (in precedenza chiamata pratica forestale) e per la formazione e la retribuzione degli insegnanti saranno erogati globalmente sulla base degli accordi programmatici per il settore della gestione forestale (art. 43 cpv. 1 lett. f). L'articolo 44 capoverso 1 può quindi essere abrogato.

*Capoverso 4.* La promozione della formazione degli operai forestali è disciplinata dall'articolo 43 capoverso 1 lettera e. L'articolo 44 capoverso 4 può pertanto essere abrogato.

## 4.2 Abrogazione del regolamento concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale

A seguito dell'abolizione del certificato d'eleggibilità (si vedano i commenti all'art. 32), il regolamento del 2 agosto 1994<sup>26</sup> concernente la formazione pratica dei diplomati universitari in ambito forestale non è più valido e può pertanto essere abrogato. I futuri responsabili di un circondario o di una sezione forestale devono, tuttavia, continuare a disporre di esperienza pratica (art. 51 cpv. 2 LFo). I requisiti della formazione continua pratica sono concretizzati nell'articolo 32 capoverso 2 OFo.

## 4.3 Modifica dell'ordinanza sulla geoinformazione

### *Allegato 1*

Identificatore 156: *abrogato*

Identificatore 157: margine statico delle foreste, RS 921.0 art. 10 cpv. 2, 13; RS 921.01 art. 12a

*Identificatore 156.* Questo record di geodati di base riguarda gli accertamenti del carattere forestale di cui all'articolo 10 capoverso 1 della LFo. Gli accertamenti del carattere forestale di un fondo eseguiti senza la procedura per i margini statici della foresta di cui all'articolo 10 capoverso 2 della LFo non aboliscono il concetto di foresta dinamica. L'identificatore 156 può pertanto essere abrogato.

*Identificatore 157.* La denominazione e i riferimenti giuridici (leggi e ordinanze) per il record di geodati di base Margini delle foreste vengono adeguati alle nuove circostanze illustrate qui di seguito: dal 1° luglio 2013 è possibile delineare margini statici della foresta anche al di fuori delle zone edificabili (art. 10 cpv. 2 lett. b LFo), tuttavia solo per le zone designate nel piano direttore cantonale (art. 12a OFo). Nel frattempo i Cantoni stanno adeguando i propri piani direttori e in seguito verranno definiti margini statici della foresta anche al di fuori delle zone edificabili.

## 4.4 Modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente

### *Art. 24 Disposizione transitoria della modifica del ...*

Le domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono valutate secondo il nuovo diritto. I ricorsi pendenti sono valutati secondo il diritto che era in vigore al momento dell'emanazione della decisione contestata.

### *Allegato*

*N. 4 n. 40.4 e 40.5*

N.	Tipo d'impianto	Procedura
...		
40.4	Discariche di tipo A e B con un volume superiore a 500 000 m <sup>3</sup>	Determinata dal diritto cantonale
40.5	Discariche di tipo C, D ed E	Determinata dal diritto cantonale
...		

*Allegato numero 4, numeri 40.4 e 40.5*

<sup>26</sup> RS 921.211.1

Nell'ambito dell'adozione della nuova ordinanza del 4 dicembre 2015 sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, OPSR; RS 814.600), nell'allegato dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (OEIA; RS 814.011) è stato erroneamente abrogato l'obbligo dell'EIA per il tipo d'impianto n. 40.4 (discariche per materiali inerti con un volume superiore a 500 000 m<sup>3</sup>). Essendo incontestabile che questa categoria di impianti ha un impatto ambientale notevole, essa deve essere nuovamente assoggettata all'obbligo dell'EIA, opinione peraltro condivisa anche dai Cantoni. La numerazione dei tipi d'impianto corrisponde alla versione precedente dell'allegato; il tipo d'impianto «discariche di tipo C, D ed E» retrocede quindi di una posizione (n. 40.5).

#### 4.5 Modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM

*Allegato*

*N. 3a lett. e*

Controlli dei materiali da imballaggio in legno non lavorato secondo la norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15:	franchi
1. emolumento per ritardo ai controlli o per omissione della notifica	200
2. emolumento per materiali da imballaggio non conformi	200
3. emolumento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni carico di container	200
4. emolumento per ritrovamento di organismi nocivi per ogni campione/analisi	300

Importando in Svizzera merci imballate in contenitori di legno grezzo o utilizzando legno grezzo per fissare le merci nei container vi è il pericolo che insieme al legno vengano introdotti anche organismi nocivi. Molto importante a questo riguardo è la cosiddetta ISPM n. 15 (ISPM 15), una normativa fitosanitaria internazionale pubblicata dal segretariato della Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC). L'ISPM 15 mira all'armonizzazione tra gli Stati firmatari dell'IPPC delle prescrizioni per le importazioni, al fine di impedire l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi presenti negli imballaggi in legno.

Per impedire il più possibile l'ingresso in Svizzera di organismi nocivi vengono eseguiti controlli sugli imballaggi in legno negli aeroporti, ai confini, nelle stazioni di trasbordo e anche nelle aziende così da individuare eventuali tracce di insetti vivi, larve o segatura fresca prodotta dagli insetti. A seguito della comparsa nel nostro Paese dell'organismo di quarantena *Anoplophora glabripennis* (tarlo asiatico del fusto), il Servizio fitosanitario federale (SFF) ha emanato la «Decisione di portata generale relativa all'applicazione dello standard ISPM 15 alle importazioni con imballaggi in legno provenienti da Paesi terzi», in vigore dal 1° luglio 2012. A partire da tale data tutti i container provvisti di una determinata voce di tariffa doganale sono soggetti all'obbligo di notifica e possono essere controllati. I controlli avvengono secondo il potenziale di pericolo della merce importata o del rispettivo materiale di imballaggio. Le spedizioni a rischio vengono controllate anche al 100 per cento, spedizioni meno rischiose sono controllate a caso. Nel 2014 sono stati controllati 2704 container, mentre nel 2015 ne sono stati controllati 2361.

I controlli previsti dall'ISPM 15 hanno costi elevati, che al momento sono sostenuti interamente dalla Confederazione (SFF), nonostante l'ordinanza sugli emolumenti dell'Ufficio federale dell'ambiente (ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM, OE-UFAM; RS 814.014) preveda che per la loro esecuzione possano essere riscossi emolumenti (OE-UFAM, allegato, n. 3a lett. c e d). Se, inoltre, dai controlli delle merci emergono tracce di organismi nocivi e viene emanata una decisione, può essere applicata una tariffa oraria di 140 franchi per il dispendio impiegato (OE-UFAM, art. 4 cpv. 2). Le basi giuridiche di riferimento sono la legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010) e l'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm; RS 172.041.1). L'attuale emolumento minimo di 50.-- franchi (allegato, n. 3a lett. c OE-UFAM) è ampiamente al di sotto dei costi effettivi e l'applicazione di una tariffa oraria in caso di ritrovamento di organismi nocivi (art. 4 cpv. 2 OE-UFAM) è inappropriata e onerosa sul piano amministrativo. Per tali ragioni finora non è stato riscosso alcun emolumento.

Siccome esiste un interesse pubblico e un mandato derivante da impegni assunti a livello internazionale volto a prevenire l'introduzione di organismi nocivi nel nostro Paese, i costi di base dell'attuazione dei controlli rimarranno a carico della Confederazione. Si tratta di costi per la registrazione della notifica, per il tempo di viaggio del responsabile dei controlli, l'esecuzione dei controlli, l'attesa o i preparativi sul posto (max. 15 minuti) e il successivo iter amministrativo.

La presente modifica dell'ordinanza ha pertanto lo scopo di trasferire, conformemente al principio di causalità, almeno una parte di questi costi elevati a chi li causa. Il mancato adempimento delle prescrizioni deve comportare dei costi e non gravare ulteriormente sul bilancio della Confederazione.

Se nell'ambito di un controllo si constata un mancato adempimento delle prescrizioni, i costi supplementari che ne derivano sono trasferiti sotto forma di emolumento a colui che li causa (importatore). Emolumenti sono riscossi nel caso di:

- ritardo ai controlli (dopo oltre 15 minuti di attesa) e di omissione della notifica vincolante (e quindi il controllo in un secondo momento presso l'importatore);
- ritrovamenti di organismi nocivi per ogni carico di container: per il lavoro aggiuntivo richiesto ai responsabili del controllo;
- ritrovamenti di organismi nocivi per ogni campione che deve essere inviato per l'analisi all'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio (FNP).

La gestione di questi emolumenti è semplice ed efficiente.

## **4.6 Modifica dell'ordinanza sulla protezione dei vegetali**

### **Articolo 12**

#### *Art. 12*

<sup>1</sup> L'Ufficio federale competente può escludere temporaneamente dal divieto di importazione le merci la cui importazione è vietata secondo l'allegato 3 parte A se:

- a. sono state temporaneamente escluse dal divieto di importazione nell'UE; e
- b. è esclusa la diffusione di organismi nocivi particolarmente pericolosi.

<sup>2</sup> Ai fini dell'esecuzione della presente ordinanza, l'Ufficio federale competente può stabilire agevolazioni per:

- a. le merci importate nel quadro del traffico turistico;
- b. il trasloco di masserizie, oggetti ereditati e corredi nuziali.

Gli adeguamenti sono di carattere formale. Conformemente al nuovo articolo 49 capoverso 3 secondo periodo della LFo, la definizione delle deroghe all'importazione di merci è delegata direttamente all'UFAM, nei limiti delle sue competenze. L'articolo 12 è quindi adeguato, sulla scorta dell'articolo 52 capoversi 1 e 2, in modo da precisare le sfere di competenza dei due uffici federali.

### **Articolo 15**

#### *Art. 15 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> Se la situazione fitosanitaria lo esige, l'Ufficio federale competente può, nei limiti delle proprie competenze, estendere l'obbligo di controllo alle merci menzionate nell'allegato 5 parte A provenienti da Stati membri dell'UE.

<sup>4</sup> *Abrogato*

Si tratta di adeguamenti di carattere formale. Conformemente al nuovo articolo 49 capoverso 3 secondo periodo della LFo, viene delegata direttamente all'UFAM la facoltà di estendere, nei limiti delle proprie competenze, l'obbligo di controllo. L'articolo 15 è quindi modificato, sulla scorta dell'articolo 52 capoversi 1 e 2, in modo da precisare le sfere di competenza dei due uffici federali.

## Articolo 50

### *Art. 50*

Gli aiuti finanziari per le misure di protezione della foresta sono disciplinati dagli articoli 40–40b dell'ordinanza del 30 novembre 1992<sup>27</sup> sulle foreste.

Gli articoli cui si rimanda in questa disposizione devono essere corretti sulla base della presente modifica dell'OFo. Inoltre, il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, è sostituito con quello più completo di protezione della foresta.

## Articolo 51

### *Art. 51 cpv. 2*

<sup>2</sup> Il DATEC è competente per i seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

Nella ripartizione delle competenze dei dipartimenti federali è ora affidata al DATEC anche la responsabilità per altre piante e altro materiale vegetale che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta. È così sancita la competenza della Confederazione anche al di fuori del bosco di protezione e della foresta, in particolare negli spazi verdi pubblici e privati (giardini, parcheggi ecc.), ossia anche nei casi in cui non sono interessati né piante agricole coltivate né l'ortoflorovivaismo. Si colma così una grave lacuna nella lotta agli organismi nocivi (si veda anche l'art. 37a LFo), dal momento che anche dagli spazi verdi delle zone abitate possono provenire pericoli per la foresta.

## Articolo 52

### *Art. 52 cpv. 2, 6 e 7*

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) è competente per l'esecuzione della presente ordinanza e delle disposizioni che ne derivano nei seguenti ambiti:

- a. alberi e arbusti forestali all'interno e all'esterno delle foreste e piante selvatiche minacciate;
- b. altre piante e parti di piante che possono compromettere notevolmente le funzioni della foresta.

<sup>6</sup> Se un nuovo organismo nocivo potenzialmente particolarmente pericoloso non menzionato nell'allegato 1 o 2 compare per la prima volta, l'Ufficio federale competente può ordinare le misure seguenti per tale organismo e per le merci interessate fino al definitivo accertamento dell'eventuale danno causato da detto organismo:

- a. divieti, obblighi di notifica e condizioni d'importazione di cui agli articoli 6-9;
- b. misure di cui agli articoli 19, 24, 25, 28, 29, 41, 42 e 43;
- c. delimitazioni delle zone contaminate di cui all'articolo 45.

<sup>7</sup> Se, in seguito a un inasprimento della situazione fitosanitaria in un Paese dovuto alla presenza di un organismo nocivo particolarmente pericoloso, aumenta il pericolo fitosanitario per una parte della Svizzera o per tutta la Svizzera, l'Ufficio federale competente può adottare misure speciali in conformità agli accordi internazionali. Esso può in particolare:

- a. vietare il transito di merci;
- b. stabilire per le merci e per la gestione delle stesse determinati requisiti e richiedere i relativi certificati rilasciati dall'autorità competente del Paese esportatore o da un servizio accreditato;
- c. ordinare misure di vigilanza e di lotta supplementari contro l'organismo nocivo particolarmente pericoloso.

A seguito dell'ampliamento della sfera di competenza del DATEC (cfr. art. 51 qui sopra) vengono modificate anche le competenze dell'UFAM.

Da un lato la modifica del capoverso 6 precisa la norma di delega dal Consiglio federale agli Uffici federali UFAG e UFAM, affinché possano emanare un'ordinanza dell'ufficio; dall'altro la separazione del capoverso vigente e la creazione di un nuovo capoverso 7 rende più chiara la struttura dell'articolo 52.

Il capoverso 6 attribuisce ai due uffici la competenza di ordinare misure di protezione contro potenziali nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi non ancora menzionati negli allegati 1 e 2 OPV. Si tratta di organismi nocivi che hanno già causato danni notevoli in altri Paesi e che in futuro potrebbero essere classificati tra gli organismi di quarantena. In Svizzera non sono ancora stati riscontrati o si riscontrano solo sporadicamente potenziali nuovi organismi nocivi particolarmente pericolosi e vengono attuate misure di protezione efficaci. In base al capoverso 6, conformemente al principio di precauzione la Confederazione può, se necessario, ordinare misure di protezione. Esempi di questi organismi sono la *Phytophthora ramorum* o il cancro resinoso del pino (*Gibberella circinata*), soggetti a prescrizioni sull'importazione emanate dalla Confederazione. Alla lettera b, l'elenco delle misure che possono essere adottate contro tali organismi secondo l'OPV è completato con l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6 e l'obbligo di omologazione di cui all'articolo 29 per le aziende che producono e mettono in commercio piante giovani. Prima di emanare le misure occorre informare tempestivamente i Cantoni e altri attori particolarmente colpiti.

Le misure di protezione contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi riportati negli allegati 1 e 2 OPV, elencate nell'attuale capoverso 6, sono trasferite nel nuovo capoverso 7. Dette misure possono essere adottate se in un Paese la diffusione di tali organismi assume proporzioni allarmanti e di conseguenza il rischio d'introduzione e di propagazione aumenta al punto che i principi generali dell'OPV non sono più abbastanza specifici. Tra gli esempi si possono citare il tarlo asiatico delle radici (*Anoplophora chinensis*) o il tarlo asiatico del fusto (*Anoplophora glabripennis*).

## Articolo 55

*Art. 55* Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio

L'Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio è competente per gli aspetti scientifici e tecnici delle questioni relative alla protezione della foresta.

Il concetto di protezione delle essenze forestali, non più attuale, viene sostituito con quello più completo di protezione della foresta.

## Articolo 57

*Art. 57 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Gli Uffici federali competenti possono delegare i compiti elencati qui di seguito ai servizi o alle organizzazioni indipendenti seguenti:

...

- c. organizzazioni di controllo indipendenti conformemente all'articolo 180 della legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura o agli articoli 32 e 50a della legge del 4 ottobre 1991 sulle foreste: controlli delle particelle di produzione, rilascio dei passaporti delle piante di cui all'articolo 34 e controlli delle aziende di cui all'articolo 37 nonché controlli specifici al momento dell'importazione.

La modifica autorizza l'UFAG ad affidare a organizzazioni di controllo private anche i controlli all'importazione. Finora ciò era possibile solo per i controlli delle aziende. Per l'UFAM, la delega di compiti esecutivi è disciplinata all'articolo 50a della LFo.

## Articolo 59

*Art. 59 cpv.2*

<sup>2</sup> Contro le decisioni prese in base all'articolo 52 capoverso 2 può essere mossa opposizione presso l'UFAM entro il termine di dieci giorni.

Il capoverso 1 prevede la possibilità di fare opposizione contro le decisioni dell'UFAG. Conformemente al nuovo articolo 46 capoverso 4 della LFo, viene introdotta una procedura di opposizione anche contro le decisioni emanate dall'UFAM per l'ambito di sua competenza. Siccome nel caso di una decisione impugnabile mediante opposizione l'autorità che la emana non è tenuta a sentire preliminarmente le parti in causa (art. 30 cpv. 2 lett. b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021), la procedura di opposizione è particolarmente indicata per le decisioni in materia di protezione della foresta, che spesso sono urgenti e a carico di più soggetti. Inoltre, avendo diritto a presentare ricorso al Tribunale amministrativo federale solo chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (ossia chi ha fatto opposizione), l'autorità di ricorso viene automaticamente sgravata da procedure di ricorso lunghe e onerose in un settore molto tecnico come questo. Le decisioni di massa, inoltre, sono per natura maggiormente suscettibili di errore rispetto alle decisioni individuali e la procedura di opposizione offre pertanto all'UFAM il vantaggio di poterle rivedere ancora una volta prima che venga avviata la procedura di ricorso. Può così derivarne anche una sorta di insegnamento per il futuro.

## 4.7 Disposizione transitoria

Disposizione transitoria della modifica del ...

<sup>1</sup> Per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti stessi invece che secondo il criterio di cui all'articolo 40a capoverso 31.

<sup>2</sup> Per le infrastrutture di allacciamento adeguate o ripristinate prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j.

*Capoverso 1.* L'ammontare delle indennità globali per i provvedimenti volti a prevenire e riparare danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione è determinato in base al pericolo da evitare e all'efficacia dei provvedimenti, conformemente all'articolo 37a capoverso 3 della LFo. Le indennità sono quindi versate sulla base delle prestazioni. Nell'ambito della protezione della foresta, tuttavia, non si dispone

ancora di dati sufficienti al riguardo e manca quindi la base per un finanziamento di questo tipo: mancano, in particolare, i dati sui costi medi delle misure efficaci e sulla superficie interessata da provvedimenti di protezione al di fuori della foresta. Per tale motivo, per i provvedimenti contro danni alla foresta al di fuori del bosco di protezione realizzati prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare delle indennità può essere stabilito in base all'entità dei provvedimenti stessi invece che secondo i criteri di cui all'articolo 40a capoverso 1: per il periodo programmatico dal 2016 al 2019 le indennità verranno quindi determinate sulla base dei costi, derogando temporaneamente all'articolo 37a capoverso 3 della LFo. Nel frattempo l'UFAM, insieme ai Cantoni, raccoglierà dati empirici ed esaminerà le tecniche più avanzate per il monitoraggio e il trattamento degli organismi nocivi e da qui potrà sviluppare per i periodi programmatici successivi una soluzione basata sulle prestazioni anche per l'ambito della protezione forestale.

*Capoverso 2.* Secondo l'articolo 43 capoverso 1 lettera j, anche la promozione della rete di allacciamento forestale deve basarsi sulle prestazioni. Attualmente manca però una solida base di dati sui costi dell'adeguamento o del ripristino di infrastrutture di allacciamento. Nelle varie regioni della Svizzera, le condizioni cambiano radicalmente. Inoltre, a seconda della funzione del bosco cambiano anche i requisiti. Per questo motivo, per la promozione di reti stradali forestali decisa prima del 31 dicembre 2019 l'ammontare degli aiuti finanziari può essere stabilito in base all'entità e alla qualità dei provvedimenti invece che secondo i criteri di cui all'articolo 43 capoverso 1 lettera j. I requisiti di cui all'articolo 13a (autorizzazione di edifici e impianti forestali) si applicano anche alla promozione basata sui costi. Durante il periodo programmatico 2016–2019 l'UFAM raccoglierà, in collaborazione con i Cantoni, valori empirici e in base ad essi svilupperà una promozione della rete di allacciamento forestale basata sulle prestazioni per il periodo programmatico successivo.

#### **4.8 Entrata in vigore**

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

<sup>2</sup> L'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente di cui alla cifra II.2 dell'allegato entra in vigore il 1° ottobre 2016.

<sup>3</sup> Il 1° gennaio 2018 entrano in vigore:

- a. l'articolo 32 nonché il capitolo 5 sezione 2 (art. 36–37);
- b. la cifra I dell'allegato (abrogazione del regolamento);
- c. l'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM di cui alla cifra II.3.

*Capoverso 1.* La presente modifica dell'ordinanza sulle foreste entra in vigore il 1° gennaio 2017, ad eccezione della modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (cpv. 2) e dell'abrogazione e modifica di altri decreti secondo il capoverso 3.

*Capoverso 2.* La modifica dell'ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente di cui alla cifra II.2 dell'allegato entra in vigore il 1° ottobre 2016.

*Capoverso 3.* L'articolo 32, l'abrogazione del capitolo 5 sezione 2 (art. 36–37), l'abrogazione del regolamento di cui alla cifra I dell'allegato e la modifica dell'ordinanza sugli emolumenti dell'UFAM di cui alla cifra II.3 dell'allegato entrano in vigore il 1° gennaio 2018. Ciò è dovuto al riorientamento dell'organizzazione della formazione continua pratica, che sarà affidato ai Cantoni e deve ancora essere attuato. Inoltre occorre introdurre e far conoscere agli attori interessati un nuovo regime in materia di emolumenti. L'entrata in vigore deve essere posticipata anche per questo motivo.